PROCEDURA WHISTLEBLOWING

Protocollo operativo e organizzativo per la gestione delle segnalazioni di violazioni ai sensi del Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24

Fondazione Idis – Città della Scienza

Versione aggiornata alla disciplina vigente

Canale interno digitale della Fondazione Idis – Città della Scienza
https://cittadellascienza.segnalazioni.net/

1. Premessa e contesto normativo

La presente procedura disciplina il sistema di gestione delle segnalazioni di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione Idis – Città della Scienza, nonché le misure di protezione delle persone segnalanti e degli altri soggetti tutelati dalla legge.

La disciplina applicabile è principalmente contenuta nel Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, e nelle Linee guida ANAC adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023. La procedura deve essere interpretata e applicata in coerenza con tali fonti, con il Regolamento (UE) 2016/679 e con il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato.

La procedura sostituisce, per quanto incompatibile, le precedenti impostazioni fondate esclusivamente sull'articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e sulla Legge 30 novembre 2017, n. 179. Tali riferimenti possono essere richiamati soltanto in chiave storica; le segnalazioni sono gestite secondo la disciplina vigente applicabile al momento della loro ricezione.

2. Ambito soggettivo e soggetti tutelati

Possono effettuare una segnalazione, nell'ambito soggettivo previsto dal Decreto legislativo n. 24/2023 e per quanto applicabile alla Fondazione, le persone che operano nel contesto lavorativo della Fondazione, anche quando il rapporto non sia ancora iniziato o sia già cessato. Rientrano, a titolo esemplificativo:

- dipendenti e lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato o con forme flessibili;
- lavoratori autonomi, collaboratori, consulenti, liberi professionisti e soggetti che svolgono attività presso la Fondazione;
- volontari, tirocinanti, anche non retribuiti, e candidati quando le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione o in altre fasi precontrattuali;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche esercitate di fatto;
- lavoratori e collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Fondazione, nei limiti previsti dalla normativa.

Le misure di protezione si applicano inoltre, nei casi e alle condizioni previste dal Decreto legislativo n. 24/2023, al facilitatore, alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che siano a lui legate da stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi con rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà del segnalante o per i quali egli lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo.

3. Oggetto della segnalazione e limiti

Sono oggetto di segnalazione le informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Fondazione, quando siano state acquisite nel contesto lavorativo. Rientrano, in particolare, le condotte, gli atti o le omissioni:

- che integrano illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- che consistono in violazioni della normativa dell'Unione europea nei settori e alle condizioni individuati dal Decreto legislativo n. 24/2023;
- che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea o riguardano il mercato interno, comprese le violazioni delle norme in materia di concorrenza e aiuti di Stato, nei casi previsti dalla legge;
- che sono diretti a occultare o a consentire l'occultamento delle violazioni;
- che possono arrecare un pregiudizio all'interesse pubblico o all'integrità della Fondazione, anche quando la violazione sia tentata.

La segnalazione deve essere fondata su elementi concreti e circostanziati, tali da consentire le verifiche di competenza. Non sono richieste la certezza dell'illecito né la qualificazione giuridica dei fatti da parte del segnalante.

Non rientrano nel whistleblowing le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate esclusivamente a interessi di carattere personale del segnalante o ai rapporti individuali di lavoro con la Fondazione, con i superiori gerarchici o con i colleghi, salvo che tali elementi siano connessi a una violazione di interesse pubblico o all'integrità della Fondazione. Restano ferme le competenze degli ordinari canali di gestione del rapporto di lavoro.

Sono escluse le materie e le informazioni sottratte all'ambito di applicazione del Decreto legislativo n. 24/2023, incluse quelle coperte da specifiche disposizioni in materia di sicurezza nazionale, difesa, segreto professionale o medico, segreto della deliberazione degli organi giurisdizionali e autonomia e indipendenza della magistratura, nonché le informazioni disciplinate dalle norme di procedura penale e dalle altre disposizioni speciali richiamate dalla legge.

4. Canali di segnalazione

La Fondazione organizza il sistema di gestione secondo la sequenza e le condizioni previste dal Decreto legislativo n. 24/2023. Il canale interno costituisce il canale ordinario; restano distinti il canale esterno gestito da ANAC, la divulgazione pubblica e la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile.

Canale	Quando si utilizza	Soggetto/garanzie principali

Interno digitale	Canale ordinario per l'invio e la gestione delle segnalazioni.	RPCT della Fondazione Idis o soggetti autorizzati; riservatezza e interlocuzione protetta.
Orale / incontro diretto	Su richiesta del segnalante e secondo le modalità organizzative della Fondazione.	RPCT della Fondazione Idis; registrazione previo consenso o verbale verificabile.
Cartaceo residuale	Ove previsto dalle istruzioni operative della Fondazione.	Trasmissione con modalità idonee a proteggere identità e contenuto.
Esterno ANAC	Soltanto al ricorrere delle condizioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 24/2023.	ANAC, secondo le modalità pubblicate dall'Autorità.
Divulgazione pubblica / denuncia	Alle condizioni stabilite dalla legge o secondo le competenze dell'autorità destinataria.	Restano applicabili le specifiche garanzie e regole del D.Lgs. n. 24/2023.

4.1 Canale interno digitale

La Fondazione Idis ha predisposto una piattaforma informatica dedicata per l'invio e la gestione delle segnalazioni, accessibile all'indirizzo https://cittadellascienza.segnalazioni.net/. L'accesso alla segnalazione e alle comunicazioni successive è riservato ai soggetti autorizzati secondo la procedura e i relativi profili di abilitazione.

Invio della segnalazione: accedere alla piattaforma dedicata e seguire le istruzioni operative disponibili al momento dell'accesso.

https://cittadellascienza.segnalazioni.net/

La piattaforma consente al segnalante di trasmettere le informazioni e di interagire con il gestore attraverso le funzionalità rese disponibili. Le modalità di autenticazione, l'eventuale possibilità di inviare e monitorare la segnalazione senza creare un account e le istruzioni operative applicabili sono quelle risultanti dalla piattaforma e dalla documentazione resa disponibile al momento dell'accesso; la presente procedura non presume la creazione di un account quando essa non sia richiesta dal sistema.

4.2 Segnalazione orale e incontro diretto

Il segnalante può chiedere, tramite il canale interno o secondo le modalità organizzative rese disponibili dalla Fondazione, un incontro diretto con il RPCT della Fondazione Idis. L'incontro è fissato entro un termine ragionevole e si svolge adottando le cautele necessarie a proteggere la riservatezza.

La segnalazione orale è documentata mediante registrazione, previo consenso del segnalante, oppure mediante verbale trascritto. In quest'ultimo caso il segnalante può verificare, rettificare e

confermare il verbale mediante sottoscrizione. La richiesta di incontro non deve essere utilizzata per eludere le garanzie di riservatezza previste per il canale interno.

4.3 Modalità cartacea residuale

Ove prevista dall'organizzazione e dalle istruzioni operative della Fondazione, la segnalazione può essere presentata in forma cartacea quale modalità residuale e non sostitutiva del canale digitale. La documentazione deve essere trasmessa con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto della segnalazione, secondo le istruzioni rese disponibili dal RPCT della Fondazione Idis.

Il ricorso alla modalità cartacea non modifica i termini, le garanzie e gli obblighi di gestione previsti per le segnalazioni ricevute tramite la piattaforma.

4.4 Canale esterno ANAC

Il canale esterno di ANAC può essere utilizzato soltanto quando ricorra una delle condizioni previste dall'articolo 6 del Decreto legislativo n. 24/2023, tra cui:

- il canale interno, pur essendo obbligatorio, non risulta attivo o non è conforme ai requisiti previsti dalla legge;
- una segnalazione interna è già stata effettuata e non ha avuto seguito;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete e di informazioni effettivamente disponibili, che la segnalazione interna possa determinare il rischio di ritorsioni o non possa essere efficacemente gestita;
- il segnalante ha fondati motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di accesso al canale esterno, i relativi presupposti e le informazioni aggiornate sono pubblicati da ANAC. Il ricorso al canale esterno non comporta l'automatica sostituzione del canale interno quando non ricorrano le condizioni di legge.

4.5 Divulgazione pubblica

La divulgazione pubblica, ossia la messa a disposizione del pubblico di informazioni sulle violazioni, consente l'accesso alle misure di protezione soltanto nelle condizioni previste dall'articolo 15 del Decreto legislativo n. 24/2023. In particolare, il segnalante deve avere previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna, oppure una segnalazione esterna direttamente, senza che sia stato dato riscontro nei termini di legge; in alternativa, deve avere fondati motivi di ritenere che sussista un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, oppure un rischio di ritorsione o una scarsa probabilità che la violazione sia efficacemente affrontata a causa delle circostanze del caso concreto.

4.6 Denuncia all'autorità giudiziaria o contabile

Resta ferma la facoltà del segnalante di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, secondo le rispettive competenze. La denuncia all'autorità non coincide con la segnalazione interna, con la segnalazione esterna ad ANAC o con la divulgazione pubblica e segue le regole proprie dell'autorità destinataria.

5. Contenuto e modalità della segnalazione

Per consentire una verifica efficace, la segnalazione dovrebbe contenere, per quanto conosciuto dal segnalante, le seguenti informazioni:

a) generalità e recapiti del segnalante, salvo che la segnalazione sia anonima;

b) una descrizione chiara e completa dei fatti, con indicazione della data o del periodo e del luogo in cui si sono verificati;

c) le modalità con cui il segnalante ha acquisito le informazioni nel contesto lavorativo;

d) l'indicazione dei soggetti coinvolti o che possano riferire sui fatti;

e) la descrizione del pregiudizio o del rischio per l'interesse pubblico o per l'integrità della Fondazione;

f) l'indicazione di eventuali documenti o altri elementi utili, con possibilità di allegarli mediante la piattaforma;

g) ogni ulteriore informazione utile a verificare la fondatezza dei fatti.

Il segnalante è invitato a distinguere i fatti direttamente conosciuti dalle valutazioni, supposizioni o informazioni apprese da terzi. Non deve raccogliere autonomamente dati o documenti con modalità illecite né accedere a informazioni cui non abbia legittimo titolo di accesso.

6. Gestione della segnalazione e termini

La gestione del canale interno è affidata al RPCT della Fondazione Idis o ai soggetti autorizzati secondo la procedura interna. Il gestore opera in condizioni di autonomia, imparzialità e riservatezza e si astiene quando sussistano situazioni di conflitto di interessi, informando tempestivamente il soggetto competente secondo le regole organizzative applicabili.

Ricevuta la segnalazione, il gestore:

1. rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento entro sette giorni dalla data di ricezione;

2. mantiene le interlocuzioni con il segnalante e, ove necessario, richiede integrazioni o chiarimenti, adottando cautele idonee a proteggere la riservatezza;

3. effettua una valutazione preliminare dell'ammissibilità e dell'oggetto della segnalazione, verificando se i fatti rientrino nell'ambito del Decreto legislativo n. 24/2023;

4. svolge le verifiche necessarie, direttamente o tramite le strutture competenti, senza divulgare l'identità del segnalante oltre quanto consentito dalla legge;

5. fornisce riscontro al segnalante entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Termine	Adempimento	Riferimento
Entro 7 giorni dalla ricezione	Avviso di ricevimento al segnalante.	D.Lgs. n. 24/2023
Entro 3 mesi dall'avviso	Riscontro sulle attività svolte o programmate.	D.Lgs. n. 24/2023
In assenza di avviso	Il termine decorre dalla scadenza dei 7 giorni dalla presentazione.	D.Lgs. n. 24/2023

Il riscontro comunica le informazioni sulle attività svolte o che si intendono svolgere in relazione alla segnalazione. Quando l'istruttoria non sia conclusa, il riscontro indica lo stato di avanzamento e le attività programmate, nel rispetto dei vincoli di riservatezza e delle esigenze di tutela degli interessati.

Quando la segnalazione risulta manifestamente infondata, priva di elementi sufficienti o estranea all'ambito oggettivo e soggettivo della disciplina, il gestore può disporne l'archiviazione, motivando la decisione e conservando la relativa documentazione secondo le regole di legge. Se emergono profili di possibile illecito, la segnalazione è trasmessa, nel rispetto della riservatezza e delle competenze, alle strutture interne o alle autorità competenti.

7. Riservatezza e trattamento dei dati personali

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui essa possa desumersi, direttamente o indirettamente, sono mantenute riservate. La stessa tutela riguarda l'identità del facilitatore, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché il contenuto della segnalazione e la documentazione acquisita, nei limiti e secondo le modalità previste dalla legge.

La segnalazione e la documentazione connessa sono sottratte all'accesso nei casi e nei limiti previsti dall'articolo 12 del Decreto legislativo n. 24/2023. L'accesso o la comunicazione sono consentiti esclusivamente ai soggetti autorizzati e quando necessari per la gestione della segnalazione, per l'esercizio dei diritti di difesa o per adempiere a un obbligo di legge.

Nel procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale. Nel procedimento dinanzi alla Corte dei conti e nel procedimento disciplinare si applicano le specifiche garanzie stabilite dal Decreto legislativo n. 24/2023. In particolare, nel procedimento disciplinare l'identità non è rivelata quando la

contestazione si fondi, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, salvo il consenso espresso del segnalante nei casi previsti dalla legge.

Il trattamento dei dati personali è effettuato secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del Decreto legislativo n. 196/2003, come modificato, e del Decreto legislativo n. 24/2023. I dati sono accessibili soltanto alle persone autorizzate e formate e sono protetti mediante misure tecniche e organizzative adeguate.

8. Conservazione della documentazione e accesso

Le segnalazioni e la documentazione relativa sono conservate per il tempo necessario alla gestione e alla definizione della procedura e, comunque, non oltre cinque anni decorrenti dalla comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto del principio di minimizzazione e degli obblighi applicabili.

Quando la segnalazione è presentata tramite piattaforma, la conservazione avviene nel sistema o negli archivi individuati dalla Fondazione con accesso limitato ai soggetti autorizzati. La documentazione cartacea, ove utilizzata, è custodita in modo da impedire accessi non autorizzati. Ogni trasferimento o comunicazione a soggetti esterni deve essere giustificato da una base giuridica e limitato a quanto necessario.

9. Divieto di ritorsione e misure di protezione

È vietata qualsiasi forma di ritorsione, anche tentata o minacciata, posta in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità o della divulgazione pubblica. Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo, il licenziamento, la sospensione, la mancata promozione, il demansionamento, il trasferimento, la modifica peggiorativa delle mansioni o del luogo di lavoro, la valutazione negativa, l'intimidazione, l'ostracismo, la discriminazione, il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto, nonché altre misure aventi effetti pregiudizievoli sul rapporto di lavoro o sull'attività professionale.

La persona che ritiene di aver subito una ritorsione può comunicarla ad ANAC secondo le modalità previste dalla legge. Gli atti ritorsivi sono nulli nei casi stabiliti dal Decreto legislativo n. 24/2023 e la Fondazione adotta le misure conseguenti di propria competenza.

Le misure di protezione si applicano quando, al momento della segnalazione, della denuncia o della divulgazione pubblica, il segnalante aveva fondato motivo di ritenere vere le informazioni e ragionevolmente riconducibili all'ambito oggettivo della legge e quando il canale utilizzato era conforme alle condizioni previste. La protezione si estende agli altri soggetti tutelati dalla legge nei limiti e alle condizioni ivi stabiliti.

La protezione comprende, nei casi previsti, anche l'esonero da responsabilità per l'acquisizione o l'accesso alle informazioni e per la rivelazione o diffusione delle stesse, quando tali condotte siano necessarie per svelare la violazione e siano proporzionate. Essa non opera quando sono accertate,

anche con sentenza non definitiva nei casi previsti dalla legge, responsabilità penali per calunnia o diffamazione o per altri reati connessi alla segnalazione, ovvero responsabilità civili per lo stesso titolo in caso di dolo o colpa grave, ferme le ulteriori condizioni stabilite dal Decreto legislativo n. 24/2023.

10. Segnalazioni anonime e segnalazioni ordinarie

Le segnalazioni anonime, prive di elementi che consentano di identificare il segnalante, sono gestite secondo le regole organizzative applicabili e possono essere prese in considerazione quando presentino un contenuto sufficientemente dettagliato, circostanziato e verificabile. L'anonimato non consente, di per sé, di instaurare interlocuzioni o di rilasciare l'avviso di ricevimento e il riscontro previsti per le segnalazioni non anonime.

Qualora il segnalante anonimo sia successivamente identificato e abbia subito ritorsioni, le misure di protezione si applicano se ricorrono le condizioni previste dal Decreto legislativo n. 24/2023. Anche chi riceve una segnalazione anonima è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza e di trattamento dei dati eventualmente presenti.

Le segnalazioni presentate con modalità diverse dal canale interno digitale, comprese quelle ricevute da un superiore gerarchico o da altra struttura della Fondazione, devono essere trasmesse senza ritardo al RPCT, con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e del contenuto. Il soggetto ricevente non deve trattenere, diffondere o utilizzare la segnalazione per finalità estranee alla sua gestione.

11. Raccordo con i procedimenti disciplinari e giudiziari

La gestione della segnalazione non sostituisce i procedimenti disciplinari, amministrativi, contabili o giudiziari eventualmente necessari. Quando dai fatti emergano profili di competenza di altre funzioni o autorità, il RPCT assicura il raccordo nel rispetto della riservatezza, del principio di necessità e delle garanzie di difesa.

L'identità del segnalante non è comunicata al responsabile del procedimento disciplinare o all'autorità destinataria oltre i casi e i limiti previsti dalla legge. Qualora la segnalazione costituisca una delle fonti della contestazione disciplinare e la conoscenza dell'identità sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, si applicano le condizioni e il consenso espressamente previsti dal Decreto legislativo n. 24/2023.

12. Responsabilità del segnalante

Il segnalante deve agire con correttezza e buona fede e deve fondare la segnalazione su elementi concreti, verificabili e acquisiti nel contesto lavorativo. La procedura non può essere utilizzata per finalità meramente personali, per arrecare danno ad altri o per diffondere consapevolmente informazioni false.

Quando, a seguito degli accertamenti, siano accertate responsabilità per calunnia, diffamazione, altri reati connessi alla segnalazione oppure responsabilità civile per dolo o colpa grave, vengono meno le tutele nei casi previsti dalla legge. Restano ferme, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie applicabili, le eventuali responsabilità disciplinari, contrattuali o giudiziarie derivanti dall'uso abusivo del sistema di segnalazione.

13. Informazione, formazione e monitoraggio

La Fondazione promuove attività di informazione e formazione sul whistleblowing, sui canali disponibili, sulle condizioni di protezione, sugli obblighi di riservatezza e sul divieto di ritorsione. Le informazioni essenziali sulla procedura e sul canale interno sono rese accessibili in modo chiaro ai soggetti che operano nel contesto lavorativo della Fondazione.

Il RPCT monitora il funzionamento del canale interno, le principali criticità organizzative e il rispetto dei termini, senza utilizzare i dati per finalità incompatibili con la riservatezza delle segnalazioni. Le attività di monitoraggio sono svolte in forma aggregata o comunque con modalità che non consentano l'identificazione dei segnalanti e degli altri soggetti tutelati, salvo necessità di legge.

14. Disposizioni finali

La presente procedura è applicata in coerenza con il Decreto legislativo n. 24/2023, con le Linee guida ANAC e con la normativa in materia di protezione dei dati personali. In caso di modifica della disciplina applicabile, la procedura è adeguata senza ritardo per le parti interessate.

La Fondazione può aggiornare le modalità tecniche di accesso alla piattaforma, i profili autorizzativi e le istruzioni operative, mantenendo invariati i principi di riservatezza, protezione, imparzialità e tempestività stabiliti dalla legge.

15. Riferimenti normativi essenziali

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32019L1937

Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, recante attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2023-03-10;24

Autorità Nazionale Anticorruzione, Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e

gestione delle segnalazioni esterne: https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-311-del-12-luglio-2023

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dalla normativa successiva applicabile: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196

Canale interno digitale della Fondazione Idis – Città della Scienza: **https://cittadellascienza.segnalazioni.net/**